

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che la bieticoltura è un settore economicamente importante per la regione Veneto e che il Veneto è una delle regioni più adatte a questa produzione;

tenuto conto che dal 1995 sono state sottratte agli stabilimenti presenti nel Veneto, da parte del ministero per le politiche agricole, quote zucchero pari a circa 700.000 quintali, che sono state distribuite ad alcuni stabilimenti del centro Italia;

visto che queste quote fino ad oggi non sono state restituite agli stabilimenti sopra menzionati, riducendone così la produzione, e compromettendo un'eventuale ristrutturazione dello stabilimento di Ceggia;

tenuto conto che vi è forte preoccupazione tra i bieticoltori della regione secondo cui il programma di ristrutturazione dello zuccherificio di Ceggia (Venezia) sarebbe stato accantonato;

tenuto conto che i dati di lavorazione dello zuccherificio corrispondono a 2.700.000 quintali di bietole lavorate corrispondenti a 5000 ettari coltivati con una produzione di zucchero pari a 330.000 quintali, e a un numero di produttori conferenti pari a 2000, e che la struttura, da lavoro è di 90 addetti fissi e di 250 lavoratori stagionali;

tenuto conto che si vuole ristrutturare e ampliare lo stabilimento per portare la produzione di zucchero a 700.000 quintali, pari a 11.000 ettari, per complessivi 5.700.000 quintali di barbabietole lavorate;

tenuto conto che una eventuale chiusura dello zuccherificio significherebbe la scomparsa della bieticoltura in molte zone del Veneto, con pesanti ripercussioni anche sul piano occupazionale, agricolo e industriale;

tenuto conto che nei programmi della Ribs non rientrano al momento interventi a favore dello stabilimento di Ceggia;

impegna il Governo:

a predisporre tutte le iniziative che permettano il ripristino delle totalità delle quote dello stabilimento di Ceggia, e il suo eventuale inserimento nei programmi Ribs.

(7-00451) « Lembo, Vascon, Dozzo, Cavaliere, Chincarini, Bampo ».

La VI Commissione,

premesso che:

il 29 luglio 1997 un eccezionale evento atmosferico ha colpito il territorio lombardo a nord di Milano interessando i comuni di Paderno Dugnano, Albiate Brianza, Carate Brianza, Desio, Giussano, Macherio, Monza, Nova Milanese, Seregno, Sovico, Veduggio al Lambro, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Bresso, Lissone, Cusano Milanino e Cantù;

gli effetti causati da tale evento a numerose famiglie ed attività (pubbliche e private) sono stati molteplici;

l'assoluta necessità di operare immediatamente per sanare i danni economici subiti con gli interventi di emergenza e le riparazioni indispensabili al ripristino delle condizioni di vivibilità delle abitazioni e di operatività delle aziende e delle proprietà pubbliche, ha inciso pesantemente sulle già precarie condizioni economiche dei cittadini coinvolti;

per analoghe situazioni è stato dichiarato lo « stato di calamità » del territorio con conseguenti interventi legislativi di carattere economico a copertura dei danni subiti per cause straordinarie assolutamente indipendenti dalle condizioni di vita ed attività normali;

impegna il Governo

al fine di contribuire al recupero economico dei danni causati dall'evento calamitoso del 29 luglio 1997 ed al rimborso delle

spese sostenute per il ripristino dei beni mobili ed immobili danneggiati dalla eccezionale grandinata — non tenendo conto dei disagi e dell'impatto morale che tale evento ha comportato — ad adoperarsi perché nell'ambito della normativa di recente introdotta, concernente la concessione di detrazioni fiscali sulle spese per riparazioni e ristrutturazioni edilizie possa essere prevista la detrazione delle spese a qualunque titolo sostenute e documentate a seguito dell'evento atmosferico del 29 luglio 1997, con la denuncia dei redditi del 1998 per il periodo 1997, e con la denuncia del 1999 per il periodo 1998, senza che sia necessaria autorizzazione o documentazione alcuna al di fuori delle fatture relative agli interventi di spesa che andrebbero ad integrare provvedimenti della regione Lombardia.

(7-00452) « Berselli, Alboni, Armani, Butti, Landi, La Russa ».

La VII Commissione,

premessi che:

la risoluzione n. 7-00075, approvata il 17 dicembre 1996 dalla IX Commissione della Camera, impegnava il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione in tempi brevi al disposto dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, che prevedeva un piano di interventi ed incentivi a sostegno dell'emittenza locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, predisponendo entro 30 giorni il regolamento previsto dall'articolo stesso;

in data 6 maggio 1997, il ministro delle comunicazioni ha comunicato alla Camera dei deputati di avere trasmesso il 7 marzo 1997 al Garante della radiodiffusione e dell'editoria e al ministero del tesoro, allo scopo di acquisire le valutazioni di rispettiva competenza, lo schema di regolamento predisposto dal ministero stesso;

nessuna ulteriore comunicazione ha seguito quella sopracitata e nella legge

finanziaria 1998 non è stato previsto alcuno stanziamento ai fini dell'attuazione della legge n. 422 del 1993;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le ulteriori iniziative necessarie a dare concreta attuazione in tempi brevi al disposto dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, provvedendo all'emanazione del previsto regolamento e all'inserimento nel disegno di legge finanziaria, allo scopo di dare copertura finanziaria all'attuazione dei provvedimenti in oggetto.

(7-00453) « Risari, Rognà, Volpini, Vignali, Voglino, Riva, Castellani, Mazzocchin, Monaco, Capielli, Acciarini ».

La XIII Commissione,

vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

visto il decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, il quale all'articolo 3 sopprime gli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza dell'ex Ministero delle risorse agricole, stabilendo peraltro all'articolo 4 che tale disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, di riordinamento e trasformazione, adottati ai sensi della succitata legge n. 59 del 1997;

considerato che da più anni sono state presentate dal Governo e dal Parlamento proposte legislative rivolte ad adeguare le strutture e l'organizzazione dell'Organismo di intervento italiano — Aima — Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — onde consentirne l'adeguamento ai compiti ad essa affidati con particolare riguardo fra l'altro a quelli connessi all'attuazione della nuova politica agricola comune;

considerato che né l'uno né l'altro dei provvedimenti precedentemente richiamati determina i criteri generali, riguardanti lo specifico argomento, costituzionalmente indispensabili per la concessione e l'attuazione della delega legislativa;

visto il Reg. CE n. 1663/95 della Commissione della CE che stabilisce i criteri organizzativi e procedurali ai quali si debbono attenere gli Organismi di intervento dei vari Stati membri per ottenere il riconoscimento di « Organismi pagatori »;

atteso che l'Aima ha ormai ottenuto il formale riconoscimento di « Organismo pagatore » dello Stato italiano;

considerato che si rende, comunque, ancora necessario adeguare la struttura nazionale per l'attuazione degli interventi e per il pagamento degli aiuti comunitari a quanto stabilito dal Reg.(CE) n. 1663/95, tenendo altresì conto del trasferimento delle funzioni che debbono essere svolte dalle Regioni in applicazione dei succitati provvedimenti-legge n. 59 del 1997 e decreto-legge n. 143 del 1997;

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative normative necessarie per definire l'organizzazione dell'organismo pagatore nazionale previsto dalla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

evitare soluzioni di continuità fra l'attuale Aima e quello che dovrà essere il nuovo organismo pagatore allo scopo di impedire che lo Stato italiano resti, sia pur temporaneamente, privo di un organismo pagatore riconosciuto dalla Unione europea con conseguente privazione di finanziamenti al settore agricolo da parte della stessa comunità;

garantire la stretta rispondenza a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, in materia di gestione degli interventi e degli aiuti, ed, in particolare, dal Reg.(CE) n. 1663/95 in materia di organizzazione, di procedure e di funzionamento degli organismi pagatori;

trasferire alle regioni e province autonome le funzioni riguardanti l'istruttoria e il controllo sulle istanze; il riscontro relativo alle domande per le quali si sono rilevate anomalie, nonché l'autorizzazione dei pagamenti ai beneficiari;

affidare altresì alle regioni le attuali competenze dell'Aima in materia di interventi nazionali sul mercato;

confermare al nuovo organismo le sole funzioni relative all'esecuzione degli interventi nonché dei pagamenti degli aiuti comunitari, finanziati dal Feoga — Sezione garanzia —, alla contabilizzazione e rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti, nonché all'esecuzione dei controlli integrati avvalendosi anche di strutture informatiche ed ingegneristiche da esso costituite e partecipate;

stabilire le modalità di collaborazione fra l'Agenzia e le regioni e le eventuali modalità di sostituzione dell'Agenzia per le funzioni ad esse affidate anche in attesa che le stesse regioni procedano ai necessari adeguamenti organizzativi in conformità a quanto stabilito dal Reg.(CE) n. 1663/95;

prevedere che le regioni diano luogo alla istituzione di unità organizzative, con funzioni di interfaccia con l'organismo pagatore presso gli assessorati regionali, fermo restando che esse dovranno rispondere nei confronti del Ministero del tesoro delle eventuali correzioni finanziarie da parte della Unione europea per comportamenti negligenti od omissivi;

prevedere la semplificazione e l'armonizzazione di tutte le procedure amministrative e dichiarative;

riconoscere la funzione tipicamente pubblica svolta dal nuovo organismo, consentendo peraltro ad esso di valorizzare anche economicamente le proprie attività e prevedendo, altresì, che l'esercizio finanziario corrisponda all'esercizio finanziario della comunità per quanto avviene alla contabilizzazione e rendicontazione degli interventi e degli aiuti comunitari e ciò anche allo scopo di consentire una più rispondente certificazione del proprio bi-

lancio comunitario, ferma rimanendo la corrispondenza, per quanto riguarda il bilancio di funzionamento, del proprio esercizio finanziario con quello dello Stato italiano;

prevedere che il nuovo organismo succeda in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo all'Aima a ciò provvedendo mediante l'istituzione di una gestione speciale transitoria nella quale confluisca personale dell'Aima;

prevedere che i rapporti fra il nuovo organismo ed i propri dipendenti siano regolati secondo norme contrattuali per i

dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi e che, in ogni caso, siano valorizzate l'esperienza e professionalità del personale attualmente dipendente dell'Aima, salvaguardando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, ferma restando la possibilità di assunzione, mediante contratti a termine ed ove necessario, di un numero limitato di esperti altamente qualificati in specifiche discipline.

(7-00454) « Losurdo, Poli Bortone, Caruso, Aloï, Franz, Fino, Carrara ».